



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO :
IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA - TASI - ANNO 2017 - NON APPLICAZIONE.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette, del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti quaranta, presso il Palazzo dei Congressi - Sala lacono, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1. BOTTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
2. SALA VALERIA	Assessore	X	
3. FALCIOLA CARLO	Vice Sindaco	X	
4. SCARINZI ALBINO	Assessore	X	
5. BOLLA ROBERTO	Consigliere	X	
6. CABRINI MARIA	Consigliere		X
7. FORTIS MAURO	Consigliere	X	
8. GALLI ALBERTO	Assessore	X	
9. RADAELLI MAURIZIO	Consigliere	X	
10. SEVERINO MARCELLA	Consigliere		X
11. BERTOLINO ALESSANDRO	Consigliere	X	
12. SALA STEFANIA	Consigliere		X
13. MACRI' DEL GIUDICE ALFREDO	Consigliere	X	
Totale		10	3

Assiste il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Signor BOTTINI GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

A relazione dell'Assessore alla Fiscalità Locale, Valeria Sala che conferma che non viene applicata, per l'anno 2017, la TASI.

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), disciplinando il tributo per i servizi indivisibili – TASI – quale componente della IUC, destinata a finanziare;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/06/2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI);
- l'articolo 1, commi 669 e 671, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- l'articolo 1, commi 675 e 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevedono che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, individua l'aliquota massima della TASI in combinato disposto con quella dell'IMU, prevedendo il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/07/2015 di non applicazione della TASI a tutte le tipologie di immobili.

RILEVATO che per l'anno 2016, in mancanza di approvazione, sono state prorogate le aliquote approvate l'anno precedente.

DATO ATTO che la legge di Bilancio 2017 all'articolo 1 comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali.

RITENUTO alla luce di quanto esposto confermare anche per l'anno 2017 la non applicazione della TASI su tutte le tipologie di immobili.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 03/03/2017 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2017-19 (sezione strategica), DUP 2017-19 (sezione operativa), schema di bilancio di previsione 2017-19 e relativi allegati che prevede di assoggettare ad aliquota TASI del 3 per mille gli immobili di categoria D, a partire dall'esercizio 2018, dando atto che tale aliquota assorbe e sostituisce la quota IMU di spettanza comunale.

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente, all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Al termine della relazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legge n. 244/2016 del 29 dicembre 2016 che differisce al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare l'articolo 49.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49.

SU richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di stabilire che, per l'annualità 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 l'aliquota della TASI è pari a zero per qualsiasi immobile;
2. di stabilire che, per le motivazioni illustrate nella nota di aggiornamento al DUP 2017-19 (sezione strategica), per l'annualità 2018 e seguenti, l'aliquota della TASI è pari al 3 per mille per gli immobili di categoria D, dando atto che tale aliquota assorbe e sostituisce la quota IMU di spettanza comunale;
3. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo d'invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con votazione resa in forma palese e separata, che ottiene il seguente risultato: voti favorevoli unanimi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to BOTTINI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to BOGGI GIOVANNI

Il sottoscritto delegato dal Sindaco, attesta che la presente copia del sopra riportato documento è stata prodotta mediante utilizzo di sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti, e che è copia conforme all'originale.

Stresa, li 28/04/2017

Il Delegato

Firma Autografa/Digitale

Copia di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014)